



2025/2006

23.12.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2025

che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2023/1670 che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet.
- (2) La direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ introduce requisiti di progettazione specifici per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Gli smartphone, gli altri telefoni cellulari, i telefoni cordless e i tablet disciplinati da tale direttiva dovrebbero pertanto essere esentati dal regolamento (UE) 2023/1670.
- (3) L'allegato II del regolamento (UE) 2023/1670 prevede che una serie di pezzi di ricambio sia messa a disposizione di riparatori professionisti o utenti finali e stabilisce due diversi termini massimi di consegna di tali pezzi di ricambio: cinque giorni lavorativi nei primi cinque anni e dieci giorni lavorativi nei due anni restanti. La durata dell'obbligo di fornire pezzi di ricambio può tuttavia essere superiore a sette anni. È pertanto necessario correggere tale errore. Dato che l'errore riguarda tutti i prodotti oggetto del regolamento, la stessa correzione deve essere effettuata per ciascun gruppo di prodotti nelle parti da A a D, sezione 1.1, punto 3), del suddetto allegato.
- (4) L'allegato II del regolamento (UE) 2023/1670 stabilisce requisiti per lo smontaggio diversi per varie parti del prodotto. Vi è un errore riguardante i requisiti per la sostituzione del gruppo display, che è stato erroneamente incluso in due sezioni distinte dei requisiti. A fini di chiarezza e coerenza è necessario correggere tale errore nelle parti A, B e D, sezione 1.1, punto 5), di tale allegato. Lo stesso vale per la parte C, sezione 2.1, punto 5), in cui il gruppo di visualizzazione è incluso nelle lettere a) e c); la lettera c) deve pertanto essere soppressa.
- (5) L'articolo 40, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ disciplina in modo esaustivo il tema dell'elusione e si applica ai prodotti disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1670 dall'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2024/1781. L'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/1670 è quindi diventato superfluo e dovrebbe essere soppresso.

⁽¹⁾ GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione, del 16 giugno 2023, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione (GU L 214 del 31.8.2023, pag. 10, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1670/oj>).

⁽³⁾ Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/34/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj>).

- (6) È pertanto opportuno rettificare e modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1670.
- (7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 20 giugno 2025 al fine di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda la data di applicazione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile a norma del regolamento (UE) 2023/1670.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2023/1670 è così modificato:

- (1) all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
 - «c) smartphone, altri telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva e disciplinati dalla direttiva 2014/34/UE.»;
- (2) l'articolo 6 è soppresso;
- (3) all'articolo 9, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
«altre apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione, ad esclusione dei display elettronici disciplinati dal regolamento (UE) 2019/2021, dei telefoni cordless disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1670 e dei proiettori con meccanismi di scambio di lenti con diverse lunghezze focali.».

Articolo 2

Gli allegati II e IV del regolamento (UE) 2023/1670 sono rettificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 20 giugno 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati II e IV del regolamento (UE) 2023/1670 sono così rettificati:

A. L'allegato II è così rettificato:

(1) nella parte A, la sezione 1.1 è così rettificata:

(a) al punto 3), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) I fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che:

- i) nei primi 5 anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;
- ii) nei restanti anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine.»;

(b) al punto 5), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) a partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che il processo di sostituzione delle parti di cui al punto 1, lettera c), ad eccezione della batteria o delle batterie e del gruppo display, soddisfi i seguenti criteri:

- i) gli elementi di fissaggio sono rimovibili, forniti nuovamente o riutilizzabili;
- ii) il processo di sostituzione può essere eseguito senza attrezzi, con un attrezzo o un set di attrezzi fornito con il prodotto o il pezzo di ricambio, o con attrezzi di base;
- iii) il processo di sostituzione può essere eseguito in un ambiente d'uso;
- iv) il processo di sostituzione può essere eseguito da un profano.»;

(2) nella parte B, la sezione 1.1 è così rettificata:

(a) al punto 3), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che:

- i) nei primi 5 anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;
- ii) nei restanti anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine.»;

(b) al punto 5), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) a partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che il processo di sostituzione delle parti di cui al punto 1, lettera c), ad eccezione della batteria o delle batterie e del gruppo display, soddisfi i seguenti criteri:

- i) gli elementi di fissaggio sono rimovibili, forniti nuovamente o riutilizzabili;
- ii) il processo di sostituzione può essere eseguito senza attrezzi, con un attrezzo o un set di attrezzi fornito con il prodotto o il pezzo di ricambio, o con attrezzi di base;
- iii) il processo di sostituzione può essere eseguito in un ambiente d'uso;
- iv) il processo di sostituzione può essere eseguito da un profano.»;

- (3) nella parte C, la sezione 2.1 è così rettificata:
- (a) al punto 3), la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) fabbricanti, gli importatori o i mandatarî garantiscono che:
 - i) nei primi 5 anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;
 - ii) nei restanti anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;»;
 - (b) al punto 5), la lettera c) è soppressa;
- (4) nella parte D, la sezione 1.1 è così rettificata:
- (a) al punto 3), la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) I fabbricanti, gli importatori o i mandatarî garantiscono che:
 - i) nei primi 5 anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;
 - ii) nei restanti anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine.»;
 - (b) al punto 5), la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - «b) a partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatarî garantiscono che il processo di sostituzione delle parti di cui al punto 1, lettera c), ad eccezione della batteria o delle batterie e del gruppo display, soddisfi i seguenti criteri:
 - i) gli elementi di fissaggio sono rimovibili, forniti nuovamente o riutilizzabili;
 - ii) il processo di sostituzione può essere eseguito senza attrezzi, con un attrezzo o un set di attrezzi fornito con il prodotto o il pezzo di ricambio, o con attrezzi di base;
 - iii) il processo di sostituzione può essere eseguito in un ambiente d'uso;
 - iv) il processo di sostituzione può essere eseguito da un profano.»;

B L'allegato IV è così rettificato:

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se un modello non è conforme ai requisiti di cui all'articolo 40, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2024/1781, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi.».